

**COMUNE DI TAGLIO DI PO**  
- Provincia di Rovigo -

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E  
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI  
PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2015**

*Stazione appaltante (Committente):*

**Comune di Taglio di Po**  
Piazza IV Novembre n. 5  
45019 Taglio di Po (RO)  
C.F. – P.IVA. 00197020290

*Responsabile unico del Procedimento:*

**dott.ssa Cinzia Rodella**  
Responsabile del servizio affari generali  
del Comune di Taglio di Po

*Direttore dell'esecuzione del contratto:*

**dott.ssa Cinzia Rodella**  
Responsabile del servizio affari generali  
del Comune di Taglio di Po

Taglio di Po, li 27/10/2014

## INDICE

<b>CAPO 1. - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>	<b>4</b>
Art 1. - Oggetto e finalità del servizio .....	4
Art 2. - Normativa di riferimento.....	4
Art 3. - Durata del contratto .....	5
Art 4. - Ammontare dell'appalto .....	5
<b>CAPO 2. - NORME TECNICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>6</b>
Art 5. - Descrizione dei servizi .....	6
Art 6. - Reperibilità – Sede operativa.....	8
Art 7. - Disposizioni in materia di personale .....	8
Art 8. - Mezzi ed attrezzature per l'espletamento del servizio.....	9
<b>CAPO 3. - DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>10</b>
Art 9. - Carattere del servizio .....	10
Art 10. - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	10
Art 11. - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	10
Art 12. - Fallimento dell'appaltatore.....	10
Art 13. - Risoluzione del contratto .....	11
Art 14. - Recesso .....	11
Art 15. - Difesa ambientale .....	12
<b>CAPO 4. - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI.....</b>	<b>13</b>
Art 16. - Consegna dei cimiteri, dei locali e delle attrezzature, inizio del servizio.....	13
Art 17. - Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore.....	13
Art 18. - Variazioni introdotte dalla Stazione appaltante. ....	13
Art 19. Controlli e monitoraggio del servizio.....	14
Art 20. - Penali .....	14
Art 21. - Procedura per l'applicazione delle penali .....	15
Art 22. - Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	16
Art 23. - Subappalto e cessione del contratto.....	16
<b>CAPO 5. - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI.....</b>	<b>17</b>
Art 24. - Pagamenti.....	17
Art 25. - Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto .....	17
Art 26. - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	17
<b>CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE.....</b>	<b>18</b>
Art 27. - Cauzione provvisoria .....	18
Art 28. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....	18
Art 29. - Riduzione delle garanzie .....	19
Art 30. - Assicurazione a carico dell'appaltatore .....	19
<b>CAPO 7. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>20</b>
Art 31. - Norme di sicurezza generali.....	20
Art 32. - Prescrizioni in materia di sicurezza e salute.....	20
<b>CAPO 8. - NORME FINALI .....</b>	<b>21</b>
Art 33. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	21
Art 34. - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	22
Art 35. - Riconsegna dei cimiteri.....	22
Art 36. Definizione delle controversie.....	22
Art 37. - Trattamento dei dati personali .....	22
Art 38. - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	23
<b>ALLEGATO 1 Tariffario per servizi cimiteriali .....</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATO 2 Numero di servizi effettuati nell'anno 2013 .....</b>	<b>25</b>

## **ABBREVIAZIONI**

- Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Decreto n. 81 del 2008 ( Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento Generale (Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

## **CAPO 1. - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**

### **Art 1. - Oggetto e finalità del servizio**

1. L'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi con impiego di manodopera, attrezzature e fornitura di materiali per la gestione e manutenzione dei tre cimiteri comunali di seguito elencati:
  - Cimitero di Taglio di Po (capoluogo);
  - Cimitero di Polesinello;
  - Cimitero di Mazzorno Destro.
2. Il presente capitolato ha per oggetto sia la prestazione di servizi con tariffa a carico degli utenti che la prestazione di servizi compensati con il canone di cui all'art. 4. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le prestazioni più significative:
  - custodia dei cimiteri;
  - apertura e chiusura al pubblico;
  - assistenza ai funerali;
  - esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie (inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione, traslazione di salme, resti e ceneri);
  - pulizia ordinaria dei luoghi compresi viali di accesso e parcheggi;
  - manutenzione delle aree interne ed esterne ai cimiteri, sfalcio del verde e potatura degli alberi;
  - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;
  - forniture correlate alle operazioni cimiteriali.
3. L'appalto è quindi finalizzato a garantire un'ottimale gestione dei servizi pubblici cimiteriali nel rispetto della legislazione nazionale e del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria.

### **Art 2. - Normativa di riferimento**

1. Il servizio è appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia in ambito sanitario e di polizia mortuaria.
2. Le norme principali di riferimento sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
  - Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n.1265
  - D.P.R. 10.09.1990 n.285
  - Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e n.10 del 31.07.1998
  - Legge 30.3.2001 n.130
  - D.P.R. 15.7.2003 n.254
  - Legge Regionale 04.03.2010 n.18
  - Codice dei contratti D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
  - Regolamento del Codice dei contratti: D.P.R. 10 dicembre 2010, N. 207 e s.m.i.
3. E' inoltre necessario fare riferimento allo specifico Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21.06.2005 come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.10.2009.
4. La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
5. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "Servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.
6. Il suddetto servizio è altresì da considerarsi inoltre "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art.1 legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali” e s.m.i.. Pertanto l'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

### **Art 3. - Durata del contratto**

1. L'appalto dei servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria dei cimiteri avrà la durata di **1 (uno)** anno ed avrà inizio dal 1 gennaio 2015 e termine al 31 dicembre 2015.
2. Allo scadere di tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta.
3. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque la nuova ditta non abbia assunto effettivamente il servizio, l'Appaltatore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta e, comunque, non oltre 180 giorni successivi alla scadenza del contratto. Di detta proroga sarà data preventiva comunicazione alla ditta appaltatrice che sin d'ora si impegna ad accettarla alle condizioni giuridiche ed economiche di contratto vigenti alla data di naturale scadenza dello stesso.
4. Alla scadenza del contratto tutti i cimiteri oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti all'Amministrazione comunale in perfette condizioni. Il Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 19, effettuerà i necessari accertamenti e, se l'esito sarà positivo, rilascerà il certificato di regolare esecuzione.
5. In caso di rilevate irregolarità o danni, questi saranno oggetto di stima da parte della stazione appaltante in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. Gli importi di dette stime potranno essere detratti da quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'impresa appaltatrice.

### **Art 4. – Ammontare dell'appalto**

1. L'importo a base d'asta per l'esecuzione dei servizi richiesti è fissato in **€ 36.000,00 (euro trentaseimila/00)** oltre ad **€ 350,00 per costi della sicurezza** da interferenza non soggetti a ribasso.
2. Gli importi di cui al comma 1 si intendono **IVA esclusa**.
3. L'importo comprende e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera e noleggi, attrezzature ed impianti, opere provvisorie, apprestamenti ed impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza necessari per fornire servizi completi, finiti a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal presente capitolato.
4. L'importo non comprende le operazioni cimiteriali con spese a carico degli utenti. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di applicare per le operazioni cimiteriali le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.11 del 01.02.2006 (ALLEGATO 1 DEL CAPITOLATO), che dovranno ritenersi comprensive di ogni e qualsiasi onere relativo, diretto o indiretto, materiali compresi, per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La riscossione degli importi è ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice.

## **CAPO 2. – NORME TECNICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art 5. – Descrizione dei servizi**

#### **A. PRESTAZIONI A CANONE**

##### **Servizio custodia:**

1. Apertura e chiusura giornaliera dei cancelli al pubblico, comprese le festività, secondo i seguenti orari:

Periodo invernale: dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

Periodo estivo: dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30

I cimiteri rimangono chiusi il lunedì mattina.

2. manutenzione impianti di automazione cancelli;
3. custodia di tutte le attrezzature ed i materiali in genere di proprietà del Comune di Taglio di Po in dotazione ai cimiteri;

##### **Servizio di pulizia:**

4. svuotamento e pulizia dei cestini;
5. pulizia delle vetrate e delle pavimentazioni;
6. pulizia dei servizi igienici, lavaggio e disinfezione, almeno 3 volte a settimana
7. pulizia e deragnatura dei loculi;
8. pulizia di pozzetti e caditoie.

##### **Servizio di manutenzione aree verdi e parcheggi:**

9. manutenzione periodica di aree verdi e aiuole, sia interne che esterne, compresa sfalcatura, raccolta e trasporto a discarica dei prodotti di sfalcio, potatura di alberi e siepi, fornitura e conseguente posa di ghiaia nei vialetti;
10. pulizia interna dei camminamenti e dei corridoi, provvedendo, altresì, ove occorra, alle operazioni di diserbo e di zappatura;
11. pulizia dei parcheggi e delle aree di pertinenza.

##### **Manutenzioni ordinarie in genere:**

12. pulizia delle grondaie, dei pluviali e delle intercapedini;
13. verifica, almeno annuale, dello stato dei tetti e delle coperture, segnalando anomalie all'Ufficio Tecnico;
14. spargimento di sale lungo i viali e camminamenti per evitare la formazione ghiaccio;
15. verifica annuale INAIL dei montafereetri;
16. collocazione di apposito larvicida contro la zanzara tigre nei pozzetti di raccolta delle acque o nei punti di ristagno
17. tinteggiatura di ringhiere, porte e parti metalliche esistenti con tinte adeguate allo stato del luogo

### **Servizi cimiteriali:**

18. interventi straordinari derivanti da motivi igienico-sanitari che verranno segnalati dal Comune di Taglio di Po o dalla competente Azienda ULS;
19. esecuzione fino a n. 5 interventi di riesumazione, raccolta e trasferimento dei resti mineralizzati nelle celle ossario, a valere su tombe per le quali non risulta possibile reperire concessionari o familiari, provvedendo alla fornitura del materiale a ciò necessario;
20. esecuzione fino a n. 2 interventi di tumulazione/inumazione per decessi di persone che versano in condizione di disagio accertato dai competenti uffici comunali.

### **B. PRESTAZIONI CON TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI**

1. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di applicare per le operazioni cimiteriali le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.11 del 01.02.2006 (ALLEGATO 1 DEL CAPITOLATO), che dovranno ritenersi comprensive di ogni e qualsiasi onere relativo, diretto o indiretto, materiali compresi, per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La riscossione degli importi è ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice.

**Servizi cimiteriali.** Nell'ambito dei servizi cimiteriali il personale a ciò preposto, munito di idonee protezioni sanitarie nel rispetto delle norme sanitarie del D.P.R. 285/1990, è tenuto a svolgere le seguenti operazioni:

2. ricevimento, accompagnamento e trasporto delle salme in arrivo ai cimiteri, dall'auto funebre al luogo di tumulazione o inumazione, nel caso in cui non vi provveda il personale dell'Impresa addetta al trasporto funebre. Nessuna salma può essere ricevuta nei cimiteri comunali se non è accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
3. ritirare e conservare l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; dovrà ritirare, altresì, l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro.
4. presenziare ed eseguire le operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, verificare l'integrità dei sigilli e che siano state osservate le prescrizioni speciali delle autorità;
5. sorvegliare i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
6. provvedere alla pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi (compresi quelli igienici), richiedendo, quando occorra, una disinfestazione;
7. curare l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione e controllare le iscrizioni lapidee e i lavori eseguiti da parte dei terzi;
8. ricevere e traslare urne cinerarie e/o cassetine di resti mortali in nicchie e/o loculi-ossari provenienti dal crematorio o da altri cimiteri, compreso l'onere dell'eventuale deposito in ossario comune;
9. eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma e le riduzioni, e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;

10. eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni rimuovere, di volta in volta, i materiali di scavo o di rifiuto e trasportarli in luoghi idonei e assicurare che, al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato sia perfettamente ripristinato;
11. tenere il Registro delle sepolture, in doppio esemplare, di cui uno da consegnare a fine anno all'Ufficio di Stato Civile Comunale.

#### **Art 6. – Reperibilità – Sede operativa**

1. L'Appaltatore dovrà disporre di un recapito munito di telefono e dovrà assicurare la reperibilità 24 ore su 24. L'Ufficio Servizi demografici comunica all'Impresa appaltatrice l'orario stabilito per il servizio funebre.
2. L'Appaltatore potrà usare, per tutta la durata dell'appalto, il locale sito nell'ambito del cimitero del capoluogo destinato ad Ufficio del necroforo e dovrà garantire, in accordo con l'Amministrazione, un determinato numero di ore settimanali di presenza effettiva.

#### **Art 7. – Disposizioni in materia di personale**

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, il prestatore del servizio si avvarrà di personale qualificato idoneo, in numero e professionalità, allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
2. Al personale impiegato nel servizio dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.
3. Il prestatore del servizio è tenuto altresì a continuare ed applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
4. La ditta mantiene la disciplina nelle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti nonché un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono i lavori ed un abbigliamento decoroso, uniforme ed omogeneo. L'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano stati causati dall'imperizia o negligenza dei soci, agenti e operai nonché della malafede e delle frodi nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.
5. Durante lo svolgimento dei vari servizi nelle aree cimiteriali sarà munito di apposito cartellino distintivo di riconoscimento, da parte dell'utenza e di eventuali operatori esterni.
6. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del personale addetto e, successivamente, ogni eventuale variazione dello stesso.
7. Il personale dovrà disporre di mezzi strumentali ed individuali di protezione (scarpe, guanti, abbigliamento) che consentano l'esercizio delle attività contrattuale in condizioni di sicurezza, in ottemperanza alla legge n. 81/2008.
8. Qualora qualche addetto al servizio venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'Autorità Sanitaria, l'appaltatore si obbliga a sostituirlo o sospenderlo, a seconda dei casi, salvo il diritto dell'interessato e dell'appaltatore a ricorrere all'autorità competente.
9. In caso cerimonia funebre, gli operatori dovranno trovarsi in cimitero con congruo

anticipo avendo cura che all'arrivo della salma si sia già provveduto alla predisposizione della sepoltura, al montaggio delle apparecchiature di sollevamento ed alla preparazione dell'impasto in calce quando necessario.

10. E' fatto assoluto divieto al personale di fumare, bere o mangiare durante le cerimonie funebri e di utilizzare il cellulare salvo che per motivi di urgenza legati al servizio in corso.
11. La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare e se necessario sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per la Ditta aggiudicataria.
12. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a far osservare per quanto compatibili, ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice predetto, previa contestazione all'Appaltatore e assegnazione allo stesso di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto

#### **Art 8. – Mezzi ed attrezzature per l'espletamento del servizio**

1. L'Appaltatore si farà carico di procurarsi quanto necessita per lo svolgimento del servizio, comprese le impalcature di lavoro; tutta l'attrezzatura utilizzata dovrà essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa. Tutte le attrezzature acquistate dall'Appaltatore rimarranno di proprietà della medesima all'atto della cessazione del rapporto contrattuale. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati durante l'espletamento dei servizi sono a carico della Ditta, comprese quelle attinenti all'assicurazione, alla tassa di circolazione, ai carburanti e ai lubrificanti.
2. Tutte le attrezzature e macchinari utilizzate dalla Ditta appaltatrice per lo svolgimento dei servizi devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente efficienti e dovranno essere sottoposte alle verifiche periodiche imposte dalle leggi vigenti, dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori nonché gli utenti.
3. La ditta appaltatrice dovrà disporre dei prodotti necessari per l'espletamento dei servizi di pulizia e disinfezione ed in particolare di detersivi, disinfettanti, segatura, diserbanti e dovranno essere conformi alle vigenti norme d'igiene e sanità. La ditta appaltatrice dovrà disporre dei prodotti idonei e delle migliori qualità per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

### **CAPO 3. – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art 9. – Carattere del servizio**

1. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto da considerarsi “pubblico servizio” e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati anche in caso di sciopero del personale dipendente. In tali ipotesi il soggetto gestore si atterrà a quanto stabilito dalla normativa in materia per garantire i servizi essenziali.
1. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituire senza formalità di sorta all'Appaltatore avvalendosi di altro soggetto con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore; ciò indipendentemente dalle sanzioni e penalità a questo applicabili e dall'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, come previsto all'art. 20 del presente Capitolato.
2. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

#### **Art 10.- Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Nell'accettare i servizi oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:
  - di aver preso conoscenza di tutti i servizi da eseguire, dei siti interessati e delle condizioni di viabilità e di accesso;
  - di aver considerato la distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti. Di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private a distanze compatibili con l'economia dei servizi;
  - di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i servizi.
3. Con l'accettazione dei servizi, l'Appaltatore dichiara implicitamente di disporre di mezzi, attrezzature e prodotti richiesti per procedere all'esecuzione degli stessi a regola d'arte.

#### **Art 11.– Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

#### **Art 12.- Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art 13.– Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato e fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - mancata effettuazione, abbandono o sospensione dei servizi cimiteriali nonché degli altri servizi affidati in appalto non dipendente da cause di forza maggiore o qualora l'appaltatore si renda responsabile di frode ai danni dell'Ente;
  - grave inadempienza nella condotta dei servizi; mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'esecuzione; protrarsi della trascuratezza nell'eseguire i servizi affidati o rilevata evidente incapacità di eseguirli con conseguente compromissione della regolarità ed efficienza dell'appalto;
  - cessione del contratto;
  - fallimento dell'appaltatore o liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso;
  - perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o richiesti per la stipula del contratto;
  - sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile tecnico per reati accertati di cui all'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Per la risoluzione del contratto, il Responsabile del servizio provvederà a comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata la formale diffida con indicazione dettagliata dei mancati adempimenti, specificando il termine entro cui la ditta potrà presentare le proprie motivazioni o far fronte alle inadempienze riscontrate.
3. Trascorso tale termine e tenuto conto delle motivazioni presentate dalla ditta, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla dichiarazione di risoluzione del contratto. In tal caso alla ditta appaltatrice spetterà soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati, al netto delle penalità applicate, delle spese sostenute dall'Amministrazione e del risarcimento eventualmente dovuto per i danni subiti per il mancato o errato compimento dei lavori entro i termini stabiliti.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
5. In conseguenza della risoluzione del contratto verrà incamerata la cauzione, salvo il risarcimento dei danni maggiori derivanti dall'estinzione anticipata del contratto.

### **Art 14. - Recesso**

1. Il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto, per giustificato motivo, prima della scadenza del contratto, previo preavviso di tre mesi, senza che l'impresa possa avanzare pretese di risarcimento dei danni o indennizzi di sorta.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 135/2012 la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. L'appaltatore può esercitare il diritto di recesso qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini contrattuali per fatto o colpa della stazione appaltante. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore al limite dell'1% dell'importo contrattuale.
4. Qualora l'appaltatore esercitasse il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di rivalersi interamente sulla cauzione, a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1386 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante al Comune per l'affidamento del servizio ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

### **Art 15.– Difesa ambientale**

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

## **CAPO 4. – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

### **Art 16.– Consegna dei cimiteri, dei locali e delle attrezzature, inizio del servizio**

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula formale del contratto in seguito a consegna dei cimiteri risultante da apposito verbale redatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 304 del D.P.R. 207/2010, previa convocazione dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione in ogni caso procederà all'affidamento del servizio che dovrà obbligatoriamente avere inizio il 01.01.2015 anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 153 comma 1, secondo periodo del DPR 207/2010 e dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Dal giorno della consegna, ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
4. L'Appaltatore dovrà iniziare i servizi entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque in conformità agli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione; in caso di ritardo sarà applicata la penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato.
5. Qualora il ritardo dovesse superare i 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

### **Art 17. – Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è espressamente disposta dalla Stazione Appaltante o dal Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 19 nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

### **Art 18. - Variazioni introdotte dalla Stazione appaltante.**

1. La stazione appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione delle variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione;
  - per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'aggiudicazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene nel corso di esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi la stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

2. La stazione appaltante inoltre può chiedere all'Appaltatore di eseguire, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto. Dette varianti debbono essere approvate dal Responsabile del procedimento.
3. L' Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 1 lett. a), b), c), d) alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l' Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri maggiori a carico dell'Appaltatore medesimo.

## **Art 19. Controlli e monitoraggio del servizio**

1. Il Responsabile servizio Affari Generali svolgerà il ruolo di "Direttore dell'esecuzione" (D.E.) provvedendo al coordinamento, alla direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alla normativa vigente in materia di servizi cimiteriali.
2. Nel corso dell'esecuzione del servizio il Direttore dell'esecuzione procederà ad effettuare le verifiche di conformità dell'esecuzione. Ai controlli dovrà essere presente l'Appaltatore suo delegato e sarà redatto apposito verbale ove si darà atto anche all'andamento generale dell'esecuzione contrattuale, del rispetto dei termini contrattuali; verranno inoltre inseriti eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari a garantire il buon andamento del servizio.
3. Al termine del rapporto contrattuale, il Direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010.

## **Art 20.- Penali**

1. Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante detrazione dalle somme dovute dalla stazione appaltante per il pagamento delle successive mensilità:
  - nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera dell'**1,00 (uno) per mille** dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo, fatta salva la risoluzione del contratto nel caso in cui l'appaltatore non segua le istruzioni e direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
  - In caso di infrazioni ritenute **lievi** ( es. ritardo nella pulizia dei cestini all'interno del cimitero, non completa pulizia dei servizi igienici, ritardo nella potatura degli alberi all'interno del cimitero comunale e nell'area di pertinenza esterna, ecc.), si applicherà

- la penale di **€ 80,00 al giorno**, decurtandoli del corrispettivo dell'appalto, In caso di recidiva le infrazioni lievi comporteranno il pagamento di penale doppia. A tal proposito l'Ente Appaltante segnalerà per iscritto, con A/R, le suddette inadempienze, computandosi la penale dal ricevimento della contestazione.
- Le infrazioni più **gravi** (es. mancata apertura del cimitero per più di una giornata, mancata presenza alle operazioni di inumazione e tumulazione, gravi errori e/o negligenze, ed imprudenze nell'espletamento del servizio, manifesto comportamento in spregio all'utenza, il protrarsi senza soluzione di continuità di una o più infrazioni lievi per il periodo di trenta giorni, comportamento non conforme alla normativa cogente di settore) comporteranno **l'incameramento della cauzione e la risoluzione** del contratto, fatta salva per l'Amministrazione comunale la facoltà di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1218 del Codice Civile. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
2. Nel momento in cui l'importo delle penali applicate annue dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale annuo, il Responsabile del procedimento potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298, comma 2 del D.P.R. 207/2010).
  3. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la stazione appaltante, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva di procedere per il risarcimento dei danni fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva.

## **Art 21.– Procedura per l'applicazione delle penali**

1. Rilevamento del presunto inadempimento e contestazione: la stazione appaltante, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti, ne dovrà dare comunicazione all' Appaltatore riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale deve avvenire in forma scritta e può contenere il calcolo economico della penale.
2. Controdeduzioni dell' Appaltatore: l' Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, alla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. In assenza di risposta da parte dell' Appaltatore entro i termini previsti, ovvero nel caso le sue controdeduzioni non siano ritenute sufficientemente giustificative dell'inadempimento da parte della stazione appaltante, quest'ultima dovrà comunicare per iscritto all' Appaltatore la ritenuta infondatezza delle suddette controdeduzioni e la conseguente applicazione della penale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Sempre con comunicazione scritta, la stazione appaltante dovrà provvedere a rendere edotto l' Appaltatore della eventuale inapplicabilità delle penali a fronte della positiva valutazione delle controdeduzioni da questi prodotte.
3. Applicazione delle penali : può avvenire in base alle seguenti modalità a discrezione della stazione appaltante:
  - a) riduzione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dall' Appaltatore all'atto della stipula del contratto. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
  - b) Compensazione del credito: è data facoltà all' Appaltatore di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali al presente Capitolato con quanto dovuto all'

Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

4. L'applicazione della penale non esonera l' Appaltatore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto che non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art 22.– Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio né della sua mancata regolare e continuativa conduzione né della sua ultimazione:
  - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione o concordati con questo;
  - le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori;
  - le eventuali vertenze di carattere aziendale tra l' Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

#### **Art 23.– Subappalto e cessione del contratto**

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto è sottoposto a tutte le condizioni di cui all'art. 118, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.- In particolare, il concorrente all'atto dell'offerta dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare.
3. Il subappalto lascia impregiudicata la completa responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario verso la stazione appaltante.
4. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

## **CAPO 5. - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI**

### **Art 24.- Pagamenti**

1. Il corrispettivo del servizio sarà liquidato con **rate bimestrali** posticipate di importo pari a 1/6 (un sesto) dell'importo contrattuale e 1/6 (un sesto) dell'importo degli oneri di sicurezza, previa presentazione all'Ufficio protocollo della fattura. La fattura dovrà riportare i riferimenti del contratto, il CIG e il periodo di riferimento.
2. Ai sensi art. 4 – comma 3 – del D. Leg.vo 207/2010 sulle fatturazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Gli importi trattenuti saranno svincolati in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità del servizio, previo rilascio del DURC di regolarità contributiva.
3. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere del Comune di Taglio di Po entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva.
4. In caso di inadempienze o ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del presente capitolato.
5. La stazione appaltante si riserva di trattenere, in sede di liquidazione, le somme dovute dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art 25.– Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto**

1. Trascorsi i termini di cui all'art. 20 senza che sia effettuato il pagamento, trovano applicazioni le disposizioni del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i..

### **Art 26.– Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **CAPO 6. – CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art 27. - Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento del servizio è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE
3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 28.

### **Art 28.- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a tre mesi successivi alla data prevista per la scadenza del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per assicurare il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

### **Art 29.- Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 27 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 28 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile..

### **Art 30.- Assicurazione a carico dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore si fa carico di qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone, cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo nonché nei confronti dei propri dipendenti. A fronte di tale responsabilità, la ditta appaltatrice deve essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso i propri dipendenti-prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)
2. La polizza dovrà mantenere la propria validità per tutta la durata del contratto.
3. Copia della polizza quietanzata deve essere consegnata alla stazione appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

## **CAPO 7. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art 31.- Norme di sicurezza generali**

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili al presente contratto.

### **Art 32.– Prescrizioni in materia di sicurezza e salute**

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, il prestatore del servizio si avvarrà di personale qualificato idoneo, in numero e professionalità, allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa di sicurezza dei lavoratori.
2. Il prestatore del servizio è tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs.n.81/2008).
3. Durante lo svolgimento dei vari servizi nelle aree cimiteriali sarà munito di apposito cartellino distintivo di riconoscimento, da parte dell'utenza e di eventuali operatori esterni.
4. Entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente, il prestatore del servizio dovrà documentare di essere in regola con il D.Lgs. n.81/2008 e smi ed in particolare di:
  - aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione,
  - aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento.
5. L'appaltatore è obbligato a sottoscrivere il D.U.V.R.I. redatto dalla Stazione Appaltante, a partecipare alle riunioni di coordinamento e assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la propria direzione siano addestrati e informati sui rischi dovuti alla presenza contemporanea di più imprese.

## **CAPO 8. - NORME FINALI**

### **Art 33.- Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è obbligato a:
  - custodire, con la massima diligenza e responsabilità, i cimiteri comunali e le attrezzature in dotazione;
  - eseguire la fornitura dei materiali necessari e tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza sia dei dipendenti che degli utenti e secondo le condizioni, modalità e tempistiche contenute nel presente capitolato nonché secondo agli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione a pena della risoluzione di diritto del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria che non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Comune assumendosi ogni relativa alea.
  - Tenuta del registro movimenti cartaceo di ciascun cimitero con annotazione di tutte le entrate e uscite delle salme. Tali registri saranno consegnati all'inizio del periodo di appalto e dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza del contratto e ogni qualvolta sia richiesto per verifiche d'ufficio o adempimenti amministrativi da parte dell'Ente;
  - fornire tutte le statistiche e le informazioni che le venissero richieste dall'Amministrazione Comunale
  - sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti da danni a persone e cose compresi quelli occorsi agli operatori dei servizi nonché derivanti da inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - provvedere alla riparazione di qualsiasi danno arrecato ai beni comunali presenti nei siti oggetto del servizio compresi gli impianti tecnologici presenti presso i cimiteri comprese le operazioni di eventuale collaudo fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato in materia di risoluzione del contratto ed applicazione di penali;
  - rinunciare a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere resa più onerosa a causa di attività in concomitanza presso i cimiteri dal Comune e/o da terzi da questo autorizzati;
  - consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
  - Consentire l'accesso, il libero passaggio alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto;
  - comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del rapporto contrattuale, i nominativi del responsabile/referente tecnico della Ditta aggiudicataria e degli operatori che svolgeranno le operazioni cimiteriali e le eventuali intervenute variazioni;
  - collocare presso l'ingresso dei 3 cimiteri una targa con la scritta "SERVIZI CIMITERIALI – denominazione della ditta appaltatrice e recapito telefonico"
  - assumere in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
  - dare immediata comunicazione all'Ufficio patrimonio di qualsiasi circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, che ne impedisca il regolare svolgimento o che richieda interventi urgenti previsti o meno dal presente capitolato e per i quali sia richiesto uno specifico intervento della stazione appaltante, specifiche direttive e/o autorizzazioni;

### **Art 34.- Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli obblighi sopraelencati, la ditta appaltatrice assume a proprio carico anche:
  - lo smaltimento dei materiali di risulta nonché dei rifiuti cimiteriali prodotti durante la gestione dei cimiteri, nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
  - provvedere alle verifiche periodiche INAIL sui monti feretri di proprietà comunale e concessi in uso all'Appaltatore.

### **Art 35.- Riconsegna dei cimiteri**

1. Alla scadenza l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare i cimiteri, i locali, gli impianti e le attrezzature fornite in buono stato conservativo e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
2. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. Sarà a carico del l'Appaltatore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
3. Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, con riserva di ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi.

### **Art 36. Definizione delle controversie**

1. Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, compresa la sua validità e che non si sia potuta definire in via amministrativa, saranno devolute alla magistratura ordinaria, assumendo sin d'ora quale foro competente quello di Rovigo. Il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

### **Art 37.- Trattamento dei dati personali**

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata ex D.Lgs. 196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura.
2. L'impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.
3. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.
4. L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità (es.: comunicazione

di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio).

5. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.
6. L'impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità

### **Art 38.– Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità del servizio.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## ALLEGATO 1

### Tariffario per servizi cimiteriali

	<i>TIPOLOGIA DI SERVIZIO</i>	<i>TARIFFE</i>	
<b>A</b>	<b>Tumulazione</b>	<b>EURO</b>	
1	Tumulazione in loculi ad apertura frontale con opere di muratura	FILA 1 – 3	90,00 €
		FILA 4 – 5	120,00 €
2	Tumulazione in loculi di lista con opere di muratura	FILA 1 – 3	180,00 €
		FILA 4 – 5	220,00 €
3	Tumulazione di resti o urna cineraria in cellette ossario	FILA 1 – 3	49,00 €
		FILA 4 – 6	70,00 €
4	Inumazione di salma in campo		150,00 €
<b>B</b>	<b>Estumulazione</b>		
1	Estumulazione straordinaria per cremazione o spostamento in altro cimitero		520,00 €
2	Estumulazione ordinaria		150,00 €
3	Estumulazione e inumazione (per mancata decomposizione)		280,00 €
<b>C</b>	<b>Traslazione</b>		
1	Traslazione di salma da un loculo ad un altro nell'ambito dello stesso cimitero		250,00 €
2	Traslazione di resti o ceneri		70,00 €
<b>D</b>	<b>Esumazione</b>		
1	Esumazione straordinaria da campo		550,00 €
2	Esumazione ordinaria (dopo 10 anni)		300,00 €
3	Esumazione salma con re-inumazione (per mancata riduzione dei resti)		250,00 €
<b>E</b>	<b>Aggiunte:</b>		
1	Apertura di loculo (per loculi chiusi con muratura)	FILA1/3	70,00
		FILA 4/5	90,00
		DI LISTA	150,00
2	Smaltimento detriti di materiale edile	CELLETTE OSSARIO	30,00 €
		LOCULO DI TESTA	50,00 €
		LOCULO DI LISTA	120,00 €
		PER MONUMENTI IN TOMBE IN CAMPO	250,00 €
		PER MONUMENTI IN CAMPO CON TOMBA SOTTERRANEA	350,00 €

## ALLEGATO 2

### Numero di servizi effettuati nell'anno 2013

	<i>TIPOLOGIA DI SERVIZIO</i>	Taglio di Po	Polesinello	Mazzor no Dx
<b>A</b>	<b>Tumulazione</b>			
1	Tumulazione in loculi ad apertura frontale con opere di muratura	64	11	6
2	Tumulazione in loculi di lista con opere di muratura	9		
3	Tumulazione di resti o urna cineraria in cellette ossario	9		
4	Inumazione di salma in campo	6	2	
<b>B</b>	<b>Estumulazione</b>			
1	Estumulazione straordinaria per cremazione o spostamento in altro cimitero			
2	Estumulazione ordinaria			
3	Estumulazione e inumazione (per mancata decomposizione)			
<b>C</b>	<b>Traslazione</b>			
1	Traslazione di salma da un loculo ad un altro nell'ambito dello stesso cimitero	10		1
2	Traslazione di resti o ceneri	13	2	1
<b>D</b>	<b>Esumazione</b>			
1	Esumazione straordinaria da campo			
2	Esumazione ordinaria (dopo 10 anni)			
3	Esumazione salma con re-inumazione (per mancata riduzione dei resti)			
<b>E</b>	<b>Aggiunte:</b>			
1	Apertura di loculo (per loculi chiusi con muratura)	5		